

CITTA' DI RAGUSA

IL SINDACO

Prot. n. 1230 del 03 Luglio 2012

VISTA la legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995;

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 relativo ai "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

VISTO il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. n. 15 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla tutela della salute pubblica anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

TENUTO CONTO della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quella delle attività economiche e lavorative;

CONSTATATO che i locali di intrattenimento e svago, bar, Pub, ristoranti, pizzerie, chioschi, palestre, circoli privati ed associazioni, locali da ballo, discoteche, sale giochi, spettacoli viaggianti, attività produttive, sportive e ricreative, commerciali etc, insistono su suolo privato, su suolo demaniale marittimo e su suolo pubblico e si trovano inseriti nel tessuto residenziale urbano;

CONSIDERATO che le sopra citate iniziative economiche non costituiscono solo occasioni di svago ma anche di crescita sociale della collettività e fonte di reddito e di occupazione per molti addetti del settore, ponendo tuttavia il problema della conciliabilità di tali attività con il riposo e la tutela della salute delle persone ;

VISTO l'art. 9 della legge 447/95 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico, ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

RITENUTO necessario pertanto, nelle more dell'adozione di un Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, di cui si è avviata la fase preparatoria, disciplinare provvisoriamente le modalità di autorizzazione in deroga delle emissioni sonore provenienti dalle manifestazioni o attività in premessa, fissando i limiti di cui sotto e imponendo l'utilizzo di limitatori di pressione sonora che garantiscano il corretto utilizzo degli impianti nel rispetto dei limiti di legge e agevolino i controlli necessari:

ORDINA

A decorrere dal 10 luglio e sino al 31 luglio 2012 le manifestazioni e i trattenimenti musicali (compresi quelli a carattere estemporaneo), nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento, svago e assimilati (stabilimenti balneari), con o senza utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, possono essere effettuati, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, nel rispetto dei seguenti orari:

ESERCIZI NON DOTATI DI LIMITATORE DI PRESSIONE SONORA.

1. se all'aperto, nei locali non in possesso dei requisiti fonometrici di cui alla legge 447/95, le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari:

-TUTTI I GIORNI dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 01,00. Le fonti di diffusione e propagazione installate sul demanio marittimo devono essere rivolte rigorosamente verso il mare, salvo che non dispongano di idonei dispositivi di contenimento acustico.

2. se all'interno dei locali pubblici, o spazi pubblici o di uso pubblico chiusi TUTTI I GIORNI dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 01,00.

In ogni caso la propagazione all'esterno o all'interno degli ambienti abitativi deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97 , D.P.C.M. 01.03.91 e dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215;

ESERCIZI DOTATI DI LIMITATORE DI PRESSIONE E/O DI TUTTE LE MISURE CERTIFICATE DI CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE:

1. se all'aperto le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari:

-Domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 02,00. Venerdì, sabato sino alle ore 03,00. Le fonti di diffusione e propagazione installate sul demanio

marittimo devono essere rivolte rigorosamente verso il mare salvo che non dispongano di idonei dispositivi di contenimento acustico.

2. se all'interno dei locali pubblici, o spazi pubblici o di uso pubblico chiusi Domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 02,00. Venerdì, sabato sino alle ore 03,00.

In ogni caso la propagazione all'esterno o all'interno degli ambienti abitativi deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97 , D.P.C.M. 01.03.91 e dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215;

MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

L'autorizzazione allo svolgimento di attività musicale e/o manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, può essere appositamente concessa, così come previsto dall'art. 6 comma 1 lettera h , della legge 26.10.1995 n. 447. La stessa, sarà necessaria ai fine dell'ottenimento della prescritta licenza di P.S. per lo svolgimento di attività di intrattenimento. La domanda per l'ottenimento della predetta autorizzazione dovrà pervenire, all'ufficio comunale competente almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività di che trattasi.

ATTIVITA' DA CANTIERE

I rumori provenienti dalle attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00; eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere autorizzati dal Sindaco, dietro apposita presentazione di istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dalle attività di cui sopra nelle ore in cui gli stessi sono consentiti, devono essere contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente.

Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 commi 1 e 2 della legge 26.10.1995, n. 447 nel modo seguente:

- chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell' art. 9 della Legge 447 del 25.10.95 , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 10.329,00;
- chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all'art. 4 e all'art. 8 (norme transitorie), comma 1 del D.P.C.M. 14.11.97 e dal D.P.C.M. 16.04.99 n. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 5.164,00 ;
- alla seconda infrazione il Sindaco adotterà, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza, tutte le misure inibitorie parziali o totali necessarie a contenere o abbattere le emissioni inquinanti, e comunque la temporanea chiusura dell'esercizio.

La presente ordinanza ha carattere sperimentale per cui entro il 31 luglio saranno adottati gli analoghi provvedimenti relativi al periodo successivo, tenuto conto del periodo pregresso.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'albo Pretorio del Comune e avrà decorrenza dal giorno 10 luglio sino al 31 luglio 2012.

Di notificare, per le rispettive competenze copia delle presente ordinanza a:
Questura di Ragusa;

Comando Carabinieri Ragusa;

Comando Guardia di Finanza ;

Capitaneria di Porto di Pozzallo;

Dirigente della Polizia Municipale;

Dirigente Settore Tecnico Comunale;

Dirigente Settore Sviluppo Economico Comunale;

Titolari delle attività interessate a mezzo Associazioni di Categorie;

A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento che sostituisce ogni altra precedente ordinanza emessa non compatibile con la presente.

Dal Palazzo di Città 03.07.2012

IL SINDACO
Nello Dipasquale